

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3346 del 27/06/2017
Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO IN COMUNE DI FORLÌ, LOCALITÀ RONCADELLO RICHIEDENTE: TOKITA SOCIETÀ AGRICOLA SRL USO: AGRICOLO IRRIGUO PRATICA FC17A0007
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3462 del 27/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO IN COMUNE DI FORLÌ,
LOCALITA' RONCADELLO
RICHIEDENTE: TOKITA SOCIETA' AGRICOLA SRL
USO: AGRICOLO IRRIGUO
PRATICA FC17A0007**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica";
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale 31/12/2016, n. 1792, "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì Cesena prot. n. 68886/146 del 14/9/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- il Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli vigente;

VISTA:

- la domanda di nuova concessione, del 12/04/2017 con protocollo PGFC/2017/5533 in medesima data, con **richiesta di perforazione di un nuovo pozzo** ad uso AGRICOLO IRRIGUO da parte del Sig. Padula Gregorio in qualità di legale rappresentante della Soc. " TOKITA SOCIETA' AGRICOLA SRL" (CF 03908890407) con sede legale in via Minarda n. 24 del comune di Forlì , da cui si evince che l'opera di prelievo sarà ubicata su terreno distinto nel NCT del Comune di Forlì in località Roncadello al foglio n. 44 mappale 1 di proprietà del medesimo;
- la dichiarazione che il prelievo avverrà mediante un pozzo avente un diametro esterno di mm 175/200 e una profondità massima di 30 metri dal piano di campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa con una portata massima di 2 l/s e potenza pari a 3 kW;
- la dichiarazione che la quantità d'acqua massima necessaria è pari complessivamente a circa 1000 mc/anno;

VISTO inoltre:

- la nota n.3294 del 30/05/2017 con cui il Distretto Idrografico del fiume Po stabilisce che l'emungimento da pozzi, nella zona oggetto di concessione, risulta ammissibile;

DATO ATTO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato l'importo pari ad € 99,00 dovuto per le spese relative

all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto comportante l'autorizzazione alla perforazione (artt.16 e 6 RR 41/01) con con bonifico bancario del 10/04/2017;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, l'**autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo** ad uso agricolo irriguo possa essere rilasciata ai sensi degli art. 16 del RR 41/2001;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Operativa del Demanio Idrico di Forlì, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

- 1) di **autorizzare la società” TOKITA SOCIETA' AGRICOLA SRL (CF 03908890407) a perforare un nuovo pozzo**, per uso agricolo irriguo secondo le modalità e per l'utilizzazione previste nella domanda presentata in data 12/04/2017 con protocollo PGFC/2017/5533. Tale pozzo sarà ubicato nel comune di Forlì in località Roncadello su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 44 mappale 1 di proprietà del medesimo. Procedimento **FC17A0007**;
- 2) che l'autorizzazione riguarda la perforazione di un pozzo avente le seguenti caratteristiche tecnico – costruttive:

- **profondità massima m 30 dal piano campagna;**
- **diametro max esterno della colonna filtrante definitiva mm 175/200;**
- **elettropompa sommersa con potenza kW 3 e portata massima di prelievo l/s 2;**
- **coordinate geografiche (UTM* 32N: x 742.067,90 y 907.160,28)**
- **dotato di avampozzo con anello di fibrocemento di 80 cm e altezza di 100cm.**

i dati tecnici definitivi saranno acquisiti con la trasmissione della scheda pozzo completa di relazione tecnica nelle prescrizioni e comunicazioni;

3. **di dare atto che la presente autorizzazione è preliminare alla concessione di derivazione di acque pubbliche** che potrà essere rilasciata a conclusione del procedimento di cui agli artt. 18 e 22 del Regolamento Regionale n. 41/01, per uso agricolo irriguo per un volume previsto di massimo di mc./annuo 1.000 entro 30 giorni dalla ricezione della relazione dell'avvenuta perforazione. **Il prelievo sarà permesso solo dopo l'adozione e ritiro del relativo atto di concessione;**
4. che l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle L L. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L. R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
5. che secondo quanto previsto dal D. lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 2056/2012, per quanto applicabile, il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
6. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
7. che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Agenzia Arpae e ne sarà consegnata una copia conforme al richiedente al momento del ritiro dell'atto;
8. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del D.Lgs 02/07/2010 n. 104 art. n. 104 art. 133 c. 1) b.
9. di stabilire che la perforazione sia subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE GENERALI

1. I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dallo scrivente Struttura Arpae.

2. La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, si dovrà provvedere all'immediata sospensione dei lavori di perforazione adottando tutte le misure di sicurezza idonee a tutelare la salute pubblica.
3. Ai fini della tutela dall'inquinamento accidentale delle falde e del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:
 - cementazione della testa pozzo e della colonna fino al tetto della prima falda utile con idonea regimazione delle acque superficiali in adiacenza al pozzo stesso al fine di evitare il rimescolamento di acque di falde diverse, con eventuale costruzione di un manufatto chiuso che isoli e contenga tutte le strutture superficiali del pozzo;
 - installazione dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti per avviare misure di monitoraggio della falda e di controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica;
 - il pozzo dovrà essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua;
 - dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11/03/1988, nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;
 - esecuzione di prove di portata di caratterizzazione dell'opera;
4. La ditta si impegna altresì a soddisfare le disposizioni/prescrizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.
5. La captazione di più falde, ovvero la messa in produzione di più livelli acquiferi, non è consentita.

COMUNICAZIONI

1. Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite il richiedente dovrà comunicare a questa Struttura Arpae all'indirizzo elettronico aofc@cert.emr.it :
 - **la data d'inizio dei lavori di ricerca con preavviso di almeno dieci giorni;**
 - **la data prevista per il completamento dell'opera di captazione** (posa in opera della colonna filtrante) **con almeno tre giorni d'anticipo;**
 - l'esito della ricerca **entro trenta giorni dalla data di completamento dei lavori, per mezzo di apposita relazione integrativa contenente:**
 - a) esatta localizzazione della perforazione su planimetria 1:2000 e CTR;
 - b) descrizione delle modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle finestrate, modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
 - c) stratigrafia dei terreni attraversati;
 - d) tipologia e caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
 - e) tipo di falda captata;

PRESCRIZIONI INERENTI GLI ASPETTI MINERARI.

1. La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas (con impiego quindi di fluidi pesanti di circolazione) e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso.
2. Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato.

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

1. Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questo Struttura Arpae, che provvederà a rilasciare l'eventuale provvedimento autorizzativo di variante.

TERMINI

1. La presente autorizzazione è accordata per la **durata di mesi sei** dalla data di notifica della presente autorizzazione durante i quali non è possibile attingere acqua dal pozzo perforato.
2. Su richiesta del titolare dell'autorizzazione e per comprovati motivi, tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di sei mesi.

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E/O DINIEGO DI CONCESSIONE

1. La presente autorizzazione potrà essere revocata, senza che il richiedente abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001.
2. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate darà luogo al diniego della richiesta concessione ed al conseguente obbligo di smantellamento del pozzo, ai sensi dell'art. 16, comma 6.

ULTERIORI ADEMPIMENTI

1. I materiali di rifiuto provenienti dallo scavo della perforazione dovranno essere depositati sul terreno circostante o conferiti a discarica autorizzata.
2. Durante l'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà osservare tutte le norme di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dagli articoli 13 e 15 del D.P.R. 07.01.1956 n. 164. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo, dovranno essere provviste di coperture, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 27.04.1955 n. 547.
3. Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione di pozzo vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche; detto provvedimento dovrà inoltre essere tenuto in cantiere ed esibito ad ogni richiesta del personale incaricato dal Servizio.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)*

****documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente***

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.